



# COMUNE DI PESCOSOLIDO

Provincia di Frosinone

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza  
(PPCT) 2019 – 2021**

**Appendice di aggiornamento al PPCT 2018– 2020**

# Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021

## Appendice di aggiornamento al Piano 2018– 2020

### **Premessa. Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC**

A seguito di criticità rilevate nella verifica della sostenibilità del sistema di prevenzione della corruzione nei Comuni di minori dimensioni, l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione potuto constatare che la difficoltà di adottare ogni anno, un nuovo Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, revisionato in ogni sua parte. Sulla questione l'Autorità recentemente, con il comunicato del Presidente del 16 marzo 2018, nel ribadire l'obbligatorietà dell'adozione, alla scadenza prevista del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio, ha dato facoltà ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate.

In dettaglio, l'ANAC ha stabilito che, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, l'organo di indirizzo politico possa adottare un provvedimento di conferma del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato per l'anno precedente. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano.

Nel caso specifico del Comune di Pescosolido (Comune di appena di appena n.1517 abitanti) appare opportuno e possibile, per il corrente anno 2019, avvalersi di tale forma di semplificazione. Per quanto appreso dagli Uffici, non sono stati verificati nel corso dell'ultimo anno eventi corruttivi o disfunzioni tali da richiedere la riscrittura di un nuovo Piano per la prevenzione della corruzione, ricorrendo così le condizioni per la riconferma del PPCT adottato nel 2018.

Tuttavia l'attuale Segretario Generale e Responsabile Prevenzione della corruzione e della Trasparenza ha ritenuto opportuno adottare un'appendice di aggiornamento del PPCT in vigore nel 2018 con il duplice scopo:

- di operare una ricognizione dei dati organizzativi dell'Ente, con particolare riferimento ai soggetti che a vario titolo concorrono alla definizione ed all'attuazione della politica anticorruzione;
- di introdurre nella programmazione dell'ente le istanze di semplificazione o di innovazione previste nel Piano Nazionale Anticorruzione – PNA 2018, che potrebbero ulteriormente rafforzare le misure già in precedenza previste ed adottate.

Tale aggiornamento è sempre funzionale a favorire l'effettività delle misure di prevenzione della corruzione.

Quindi, ferme restando le misure di prevenzione della corruzione già in precedenza sviluppate nel PPCT 2018 - 2021, si forniranno in relazione ad alcune di esse alcune indicazioni volte a migliorarne l'operatività e l'efficacia.

Infine, per quanto concerne la trasparenza, che può definirsi la prima fondamentale misura di prevenzione della corruzione, ad essa sarà dedicata apposita sezione di approfondimento, con riguardo, in particolare

alle semplificazioni introdotte dal PNA 2018 per i piccoli Comuni e, segnatamente, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

\* \* \* \* \*

### **Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione .**

Tutti gli organi comunali concorrono al sistema di prevenzione della corruzione, ciascuno nel ruolo rivestito.

La funzione fondamentale di indirizzo e controllo, anche in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, viene svolta in primo luogo dagli organi di indirizzo politico, la Giunta ed il Consiglio comunale. Il **Consiglio comunale** esprime la sua funzione nell'ambito della generale programmazione delle attività dell'Ente locale, che trova la sua sintesi nell'approvazione di Documento unico di programmazione (DUP), di cui anche il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza è parte. **La Giunta** comunale, presieduta dal Sindaco, è l'organo che approva il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, formula le direttive e le linee strategiche dell'attività di prevenzione della corruzione.

Gli organi di indirizzo politico amministrativo nel Comune di Pescosolido sono:

Il **Sindaco** dott. Giuseppe Cioffi, eletto alla carica nelle elezioni amministrative del 2014, il cui mandato quindi è in scadenza.

#### **Giunta comunale.**

La Giunta comunale, presieduta dal Sindaco, composta dagli Assessori Marco Corsetti e Paolo Guida. L'Assessore Corsetti riveste anche la delega di Vicesindaco.

#### **Consiglio comunale**

Compongono il Consiglio comunale, oltre al Sindaco e agli Assessori i Consiglieri:

Reale Elvio

Caroselli Francesco

Pagliaroli Donato

Baldesarra Antonio

Lucci Luigi

Bellisario Donato Enrico

Baldesarra Emilio Gabriele

Prospero Pasquale

#### **Segretario comunale - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.**

Il Segretario comunale del Comune di Pescosolido è in convenzione con il Comune di Boville Ernica, Ente capofila. L'attuale Segretario Generale titolare della sede convenzionata è la Dott.ssa Brunella Iannettone, nominata con decreto del Sindaco del Comune capofila n.7 del 27/8/2018, con decorrenza 24/09/2018. In accordo con quanto previsto dalla l. n.190/2012, il Segretario generale riveste in entrambi gli Enti il ruolo di



## **Aggiornamento Misure di prevenzione della corruzione.**

### **Codice di comportamento (Misura 2.1 del Piano)**

Il Codice di comportamento del Comune di Pescosolido è stato approvato nel 2014 con deliberazione di Giunta comunale n.8. Considerato il tempo trascorso, appare opportuno effettuare sia una verifica dello stato di conoscenza e di applicazione del Codice, che una revisione del Codice, con eventuali aggiornamenti.

Sotto il primo profilo, l'art.54 del d. lgs. n.165/2001, al comma 7, prevede che *“Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.”*

Risulta così codificato l'obbligo di ciascun Ente pubblico di curare l'effettiva conoscenza ed applicazione del codice di comportamento tra i propri dipendenti e collaboratori.

Sotto il secondo profilo, vi è l'esigenza di prevedere all'interno del Codice di comportamento obblighi ulteriori di astensione da parte del dipendente / collaboratore ogni qual volta vi sia un conflitto di interessi, anche potenziale, con la propria attività all'interno dell'Ente. Tale obbligo deve essere rafforzato all'interno del Codice di comportamento con particolare riferimento all'attività negoziale.

Il tema ricorre nella disposizione dell'art.42 del d. lgs. n.50/2016 (c.d. Codice degli appalti) che espressamente prevede:

#### *Art. 42 Conflitto di interesse*

*“1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.*

*2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.*

*3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.*

*4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.*

*5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.”*

### **Divieto di svolgere attività dopo la cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage).**

Del pari, va inserito all'interno del Codice di comportamento altresì il riferimento alla prevenzione del fenomeno del c.d. **pantouflage**, ossia il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il fenomeno è disciplinato dall'art.53 comma 16 ter del d. lgs. n.165/2001.

Al fine di rafforzare tale verifica, occorrerà prevedere all'interno del codice di comportamento la prescrizione dell'obbligo di effettuare in sede negoziale l'attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, con la

quale sia il legale rappresentante del Comune che il contraente privato dichiarino la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. È opportuno rilevare che la stessa Autorità nazionale ha in corso di pubblicazione le Linee Guida recanti la individuazione e gestione dei conflitti di interesse

Sotto diverso profilo, si ravvisa la necessità di migliorare il sostegno dei dipendenti al RPCT attraverso il rafforzamento degli obblighi di comunicazione ed informazione nei confronti del RPCT.

L'ANAC, nel PNA 2018, ha dedicato un'apposita sezione proprio alla figura del RPCT, inserendo poi in allegato un quadro completo della normativa. Tale ruolo non può essere svolto dal RPCT senza un adeguato supporto conoscitivo ed informativo. L'art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC, stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione. Anche l'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione".

L'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'Amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione". In definitiva, appare utile ribadire all'interno del Codice di comportamento tale importante obbligo informativo e declinare, se possibile, strumenti per dissuadere comportamenti omissivi in materia.

#### **Tutela del dipendente che effettua segnalazioni (whistleblower) (Misura n.9 del Piano).**

Al tema degli obblighi informativi è connesso anche l'obbligo di tutela del dipendente che segnala illeciti. Alla tutela della posizione di tali collaboratori è stata emanata la legge 30/11/2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. La legge 30 novembre 2017, n. 179 nel modificare l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto una serie di misure di tutela del dipendente:

- divieto di adottare nei confronti del dipendente misure ritorsive (sanzioni, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione); gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli
- divieto di rivelare l'identità del segnalante;
- sottrazione della segnalazione all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- previsione di un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie a carico: di coloro che adottano provvedimenti discriminatori o ritorsivi; in caso di assenza di procedure per l'inoltro delle segnalazioni; sanzioni in caso di omissione di verifica e analisi delle segnalazioni.

Il RPCT è anche il referente delle segnalazioni di illeciti provenienti da dipendenti o collaboratori dell'amministrazione. Il Comune di Pescosolido ha previsto nel Piano di Prevenzione 2018/2020 la misura di tutela del dipendente che segnala gli illeciti, ma deve dotarsi nel più breve tempo possibile di una procedura di segnalazione che garantisca la riservatezza del segnalante, essendone ad oggi privo. Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente è disponibile un modello di

segnalazione. Appare inoltre necessario provvedere con urgenza alla attivazione di una casella di posta elettronica riservata al Segretario comunale, che attualmente ne è privo.

Con comunicato ANAC del 15/1/2019, è stata data facoltà agli enti interessati di riusare in “open source” l’applicazione informatica “whistleblower” per l’acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015.

La misura dovrà essere attuata quanto prima e comunque, entro il 30.05.2019.

### **Monitoraggio del rispetto delle misure del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Verifica della sostenibilità delle misure.**

L’attività di monitoraggio dovrà essere programmata in concomitanza con il controllo interno, sia da parte dei Responsabili di servizio, in sede di assunzione delle determinazioni, sia da parte del Segretario comunale, che nel Comune di Pescosolido è anche organo responsabile dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa. A tal fine si prevede che il monitoraggio, inteso come verifica del rispetto delle misure di prevenzione e, in generale, delle previsioni del Piano, venga effettuato dal RPCT con cadenza semestrale, in concomitanza con la verifica di regolarità amministrativa degli atti.

### **Piano della Trasparenza. Forme di semplificazione della pubblicazioni obbligatorie ai sensi del d. lgs. n.33/2013.**

Il Piano Nazionale Anticorruzione, nel prevedere alcune peculiari misure in favore degli enti di minori dimensioni, consente in questi Enti di interpretare il concetto di tempestività delle pubblicazioni con maggiore flessibilità, in considerazione delle criticità che i piccoli Comuni - soprattutto quelli di dimensioni inferiori ai 5.000 abitanti – riscontrano nell’adempiere all’insieme dei numerosi obblighi burocratici a causa delle scarse risorse a disposizione, di natura non solo finanziaria ma anche e soprattutto organizzativa.

Nello specifico, in considerazione delle criticità manifestate dai rappresentanti delle istituzioni, nei piccoli comuni, anche nella rilevazione condotta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, l’Autorità ritiene, nelle more dell’auspicato intervento legislativo, di poter indicare, esclusivamente per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la possibilità di semplificare la pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal d.lgs. 33/2013 utilizzando le pubblicazioni già effettuate nell’albo pretorio on line nel rispetto, tuttavia, dei limiti indicati di seguito.

In un’ottica di sostenibilità delle misure, dal corrente anno 2019, gli Uffici potranno curare la pubblicazione dei documenti secondo le modalità semplificate suggerite dall’ANAC, avendo cura di trasmetterli con tempestività, soprattutto per quelle categorie di atti la cui pubblicazione, per la natura stessa degli atti, dovrà essere immediata (si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ad assumere un incarico).

Tali modalità semplificate si possono riassumere come segue:

- **Pubblicazione tramite “link” all’Albo Pretorio.** L’ANAC ha confermato l’orientamento già espresso secondo cui il ricorso al link tra l’albo pretorio on line e la sezione “Amministrazione trasparente” non può che avvenire con opportune cautele, considerate le differenze funzionali ed organizzative delle due sezioni del sito. Al fine di agevolare la consultazione dei dati e documenti, è necessario che il collegamento si riferisca direttamente alla pagina o al record dell’albo pretorio che contiene l’atto o il documento la cui pubblicazione è prevista nella sezione “Amministrazione trasparente”. Ha infatti precisato l’ANAC che non può considerarsi assolto l’obbligo qualora il link conduca alla pagina iniziale dell’albo pretorio in quanto gli interessati non sarebbero messi in condizione di avere un’immediata fruibilità del dato.
- **Pubblicazione tramite collegamento ipertestuale.** La possibilità di assolvere agli obblighi di trasparenza anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già resi disponibili è sancita dall’art. 9 del d.lgs. 33/2013. Sul tema, è opportuno valorizzare, anche sotto questo ulteriore profilo, la partecipazione del Comune di Pescosolido all’Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno, dotato di un proprio sito, <http://www.unionelacernofibreno.it/>, per tutte le pubblicazioni obbligatorie ricadenti nell’ambito della gestione convenzionata.
- **Tempestività delle pubblicazioni.** L’ANAC ha dato facoltà ai piccoli comuni di interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati. Tale facoltà riguarda ovviamente solo gli obblighi per i quali la legge non prescrive un termine esatto di pubblicazione; in tali casi, si conferma infatti l’obbligo di pubblicare i documenti nel termine prescritto.
- **Pubblicazione degli atti in materia di contratti ed acquisti di beni e servizi.** Anche la pubblicazione obbligatoria prevista dall’art. 23 del d. lgs. n.33/13 (pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti riguardanti: la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; gli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 l. n. 241./90) è oggetto di facoltativa semplificazione. Infatti, laddove la rielaborazione degli atti in elenchi risulta onerosa, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono assolvere a quanto previsto dall’art. 23 mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti
- **Deroga al formato tabellare per la pubblicazione di alcuni dati.** Per gli obblighi in cui l’Autorità ha indicato nell’Allegato 1) alla determinazione n. 1310/2016 la pubblicazione in formato tabellare, i piccoli comuni possono valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi presenti nella sezione “Amministrazione trasparente” al fine di favorire forme di controllo diffuso da parte della collettività.

#### **Individuazione dell’Ufficio Responsabile delle pubblicazioni nell’ufficio amministrativo.**

È obbligatorio nel PPCT prevedere anche chiaramente distinguere l’Ufficio incaricato della trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e l’Ufficio responsabile della pubblicazione. Tenuto conto della articolazione organizzativa del Comune di Pescosolido, nel presente Piano si individua nell’Ufficio Amministrativo, sotto la diretta responsabilità del Sindaco, l’Ufficio Responsabile della pubblicazione degli atti oggetto di accesso civico.

Sono invece Responsabili della trasmissione al Servizio Amministrativo per la pubblicazione, tutti i singoli responsabili di servizio, per i quali resta confermata la ripartizione degli obblighi così come contemplata nella tabella di chiusura del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.